

CLEARY GOTTLIB

# La Riforma del Processo Civile e dell'Arbitrato – Punti Essenziali

Le principali modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022



---

# Sintesi delle Principali Modifiche al Giudizio di Cognizione

## 1 Il nuovo procedimento dinanzi al Tribunale

- A. Significativa **anticipazione** di tutte le attività di allegazione e deduzione istruttoria
- B. Significativa **anticipazione** dell'attività di trattazione della causa
- C. Possibilità di definire la lite con **provvedimenti provvisori** in corso di causa
- D. Modifiche alla **fase decisoria** e ai **termini** per il deposito degli scritti conclusivi

## 2 Il nuovo procedimento semplificato di cognizione

- A. **Abrogazione** del rito sommario di cognizione (art. 702-*bis* e ss. c.p.c.) e introduzione di un rito a cognizione piena **alternativo** a quello ordinario per cause con un'istruttoria non complessa
- B. Disciplina **analoga** a quella prevista per l'attuale rito sommario di cognizione
- C. Decisione della causa a seguito di **discussione orale**

## 3 Il nuovo procedimento dinanzi alla Corte di Appello

- A. Modifiche per favorire una procedura più **snella** e una decisione **celere** per le cause meno complesse
- B. Modifica della fase decisoria **in modo analogo** a quanto previsto per il giudizio davanti al Tribunale
- C. **Riduzione** delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai **solì casi di violazione del contraddittorio** (abrogazione dell'ipotesi di rimessione per motivi di giurisdizione)

## 4 Il nuovo procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione

- A. Possibilità per il giudice di merito di disporre un **rinvio pregiudiziale** alla Corte di Cassazione
- B. **Razionalizzazione** del procedimento di trattazione delle cause
- C. **Soppressione** della **c.d. sezione filtro** e introduzione di un **nuovo procedimento** per la **decisione accelerata** dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- D. Introduzione di un'**ipotesi speciale di revocazione** per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

---

# 1. Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale

**A** Significativa **anticipazione** di tutte le attività di allegazione e deduzione istruttoria.

- 1** Il convenuto dovrà costituirsi almeno **70 giorni prima** della data di udienza (invece degli attuali 20 giorni).
- 2** Il Giudice dovrà effettuare le **verifiche preliminari** sulla regolarità del contraddittorio **prima** dell'udienza (anziché in udienza).
- 3** Le parti dovranno anche depositare tre “**memorie integrative**”, con funzioni identiche alle attuali memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, entro 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza. Già prima dell'udienza, quindi, si definirà il *thema decidendum e probandum* del giudizio.

---

# 1. Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale

**B** Significativa **anticipazione** dell'attività di trattazione della causa.

Già alla prima udienza, il Giudice dovrà:

- tentare la **conciliazione** della lite con la presenza **personale** delle parti;
- in caso di esito negativo, **decidere sulle istanze istruttorie** dedotte dalle parti nelle memorie integrative, fissando la successiva udienza per la loro assunzione entro 90 giorni.

Il nuovo procedimento comporta per le parti una significativa **attività di studio e istruttoria prima** di iniziare la causa e per il Giudice la **disamina approfondita del fascicolo fin dall'inizio** della controversia.

---

# 1. Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale

**C** Possibilità di definire la lite con **provvedimenti provvisori** in corso di causa.

- Su istanza di parte e in caso di manifesta infondatezza delle difese della controparte, il Giudice potrà decidere le cause in materia di “*diritti disponibili*” con ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda. L’ordinanza (i) è **esecutiva**, (ii) è **reclamabile** *ex art. 669-terdecies c.p.c.* e (iii) **non acquista efficacia di giudicato**.


---

# 1. Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale

## **D** Modifiche alla **fase decisoria** e ai **termini** per il deposito degli scritti conclusivi.

- L'udienza di precisazione delle conclusioni sarà eliminata e **sostituita** con l'udienza "*per la rimessione della causa in decisione*", da cui decorreranno a ritroso i termini per il deposito degli scritti conclusivi → **60 giorni prima** dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, **30 giorni prima** dell'udienza per le comparse conclusionali e **15 giorni prima** dell'udienza per le repliche.

# 1. Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale



---

## 2. Il Nuovo Procedimento Semplificato di Cognizione

**A** **Abrogazione** del rito sommario di cognizione (art. 702-*bis* e ss. c.p.c.) e introduzione di un rito a cognizione piena **alternativo** a quello ordinario.

Il nuovo rito semplificato sarà applicabile:

- 1** ai giudizi dinanzi al Tribunale (sia in composizione **monocratica** sia **collegiale**);
- 2** quando è prevedibile un'**istruttoria non complessa** (ad esempio, in caso di causa su questioni prevalentemente di diritto o di cause documentali) o i fatti di causa **non sono controversi**;
- 3** in ogni caso, ai giudizi dinanzi al **Giudice di Pace**.



---

## 2. Il Nuovo Procedimento Semplificato di Cognizione


### **B** Disciplina **analoga** a quella prevista per l'attuale rito sommario di cognizione:

- introduzione della causa con **ricorso** (anziché con citazione) e notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto;
- costituzione del convenuto almeno **10 giorni prima** dell'udienza;
- alla prima udienza, su richiesta delle parti e se “*sussiste un giustificato motivo*” il Giudice potrà concedere un termine non superiore a 20 giorni per depositare **memorie integrative** e non superiore a 10 giorni per **repliche**.

### **C** Decisione della causa a seguito di **discussione orale**.

- Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale la discussione sarà preceduta dal deposito di note conclusionali 15 giorni prima dell'udienza. Invece, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica non è previsto il deposito di tali note conclusionali. Il procedimento si concluderà con **sentenza** impugnabile nei modi ordinari.

## 2. Il Nuovo Procedimento Semplificato di Cognizione



---

## 3. Il Nuovo Procedimento Dinanzi alla Corte di Appello

**A** Modifiche per favorire una procedura più **snella** e una decisione **celere** per le cause meno complesse.

Il c.d. filtro in appello (art. 348-*ter* c.p.c.) sarà eliminato e sostituito con una **decisione semplificata** della causa quando:

- i. l'impugnazione appare “*inammissibile o manifestamente infondata*” oppure “manifestamente fondata”;
- ii. il Giudice lo riterrà opportuno “*in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa*”.

L'appello sarà deciso a seguito di **discussione orale** con sentenza “*motivata in forma sintetica*”.

---

## 3. Il Nuovo Procedimento Dinanzi alla Corte di Appello

**B** Modifica della fase decisoria **in modo analogo** a quanto previsto per il giudizio davanti al Tribunale.

— Anche in appello sarà introdotta l'udienza “*per la rimessione della causa in decisione*” (al posto dell'udienza per la precisazione delle conclusioni) con decorrenza dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi.

**C** **Riduzione** delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai **solì casi di violazione del contraddittorio** (con abrogazione dell'ipotesi di rimessione per motivi di giurisdizione).

---

## 4. Il Nuovo Procedimento Dinanzi alla Corte di Cassazione

**A** Possibilità per il giudice di merito di disporre un **rinvio pregiudiziale** alla Corte di Cassazione.

— Il nuovo meccanismo sarà previsto per la risoluzione di questioni di diritto che (i) non sono state ancora affrontate dalla Cassazione, (ii) presentano “*gravi difficoltà interpretative*” e (iii) possono “*porsi in numerosi giudizi*”.

**B** **Razionalizzazione** del procedimento di trattazione delle cause.

— La decisione a seguito di udienza pubblica sarà prevista soltanto quando la questione è di “*particolare rilevanza*”. In tutti gli altri casi, la decisione avverrà con ordinanza in **camera di consiglio**.

— Sarà previsto un **unico rito camerale** per la trattazione della causa secondo la disciplina attualmente in vigore (con minime modifiche all’art. 380-*bis*.1 c.p.c.).

---

## 4. Il Nuovo Procedimento Dinanzi alla Corte di Cassazione

**C** Soppressione della **c.d. sezione filtro** e introduzione di un **nuovo procedimento** per la **decisione accelerata** dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

— Il relatore formulerà una “*sintetica proposta di definizione del giudizio*” da comunicare alle parti. Se entro **40 giorni** dalla comunicazione la parte non chiederà la decisione, il ricorso si intenderà **rinunciato** e il giudizio **estinto**, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello.

**D** Introduzione di un’**ipotesi speciale di revocazione** per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

— Sarà possibile ottenere la revocazione di decisioni passate in giudicato dichiarate **contrarie alla CEDU** o a uno dei suoi Protocolli dalla Corte EDU quando la tutela risarcitoria **non sarebbe sufficiente** a rimuovere la violazione.

---

## 5. La Disciplina delle Udienze da Remoto o in Trattazione Scritta

**Codificazione** delle disposizioni emergenziali introdotte a causa della pandemia da Covid-19.

- Possibilità di disporre lo svolgimento dell'udienza mediante **collegamenti audiovisivi** o di sostituirla con lo scambio di **note scritte** “*contenenti le sole istanze e conclusioni*”.
- Quando verrà disposta la trattazione scritta, in caso di **richiesta congiunta** delle parti, il Giudice sarà **tenuto** a fissare l'udienza.
- **Eccezione:** le udienze dinanzi alla Corte di Cassazione si svolgeranno “*sempre in presenza*”.

---

# Sintesi delle Principali Modifiche All'arbitrato

## 1 Rinforzata l'imparzialità e indipendenza degli arbitri

- A. **Preventiva dichiarazione** scritta di imparzialità e indipendenza
- B. Clausola **aperta di riconsuazione**

## 2 Le misure cautelari

- A. **Attribuzione di poteri cautelari** agli arbitri

## 3 Il decreto *ex* articolo 839 c.p.c.

- A. **Immediata esecutività** del decreto di **riconoscimento** in Italia del **lodo straniero**

## 4 Altre novità

- A. **Libertà** per le parti di scegliere le **norme astatali** applicabili al merito
- B. **Riduzione del termine** per **impugnare** per **nullità** un lodo reso in Italia
- C. **Incorporazione** delle norme sull'**arbitrato societario**
- D. Disciplina della *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato



---

# 1. Rinforzata Imparzialità e Indipendenza Degli Arbitri

## **A** Preventiva dichiarazione scritta di imparzialità e indipendenza.

- 1** Quando **accettano la nomina**, gli arbitri dovranno rilasciare una “*dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti*” per garantire la loro “*imparzialità e indipendenza*”.
- 2** Vero e proprio *duty of disclosure* in linea con gli **standard internazionali**.
- 3** L’omessa e/o non veritiera dichiarazione può comportare la **decadenza della nomina** su istanza di parte.
- 4** La dichiarazione deve essere ripetuta in caso di **circostanze sopravvenute** in pendenza del procedimento arbitrale.

## **B** Clausola **aperta** di rikusazione.

- Clausola aperta di rikusazione qualora emergano “*gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro*”.

---

## 2. Le Misure Cautelari

### Attribuzione di poteri cautelari agli arbitri.

- Solo nell'ipotesi di **espressa volontà delle parti**, manifestata nella clausola arbitrale o in atto scritto successivo, purché anteriore all'instaurazione dell'arbitrato.
- Superamento del **previgente divieto** per gli arbitri di emanare misure cautelari e conseguente avvicinamento alla **prassi internazionale**.
- **Attuazione** delle misure cautelari concesse dagli arbitri da parte del **tribunale competente**.
- Eventuale **impugnazione** delle misure cautelari con **reclamo** dinanzi alla **Corte d'Appello competente**.

---

### 3. Il Decreto *ex* Articolo 839 c.p.c.

#### **Immediata esecutività del decreto di riconoscimento in Italia del lodo straniero.**

- Immediata provvisoria esecutività del decreto *ex* art. 839 c.p.c. con cui il Presidente della Corte d'Appello competente dichiara l'efficacia di un lodo straniero in Italia.
- Possibilità di ottenere **la sospensione dell'esecutività *ex lege*** nel procedimento di opposizione al riconoscimento e all'esecuzione del lodo straniero *ex* art. 840 c.p.c.
- **Superamento del contrasto interpretativo** e dell'incertezza applicativa nel previgente regime in relazione agli effetti giuridici del decreto *ex* art. 839 c.p.c.

---

## 4. Altre Novità

### **A** Libertà per le parti di scegliere **norme astatali** o straniere applicabili al merito.

- L'ampia formulazione permette alle parti di rendere applicabile il diritto straniero e anche normative astatali (*e.g.* principi UNIDROIT, *lex mercatoria*).
- Scelta da esprimere con la convenzione di arbitrato o atto scritto successivo, purché anteriore all'instaurazione dell'arbitrato.

### **B** Riduzione del termine per **impugnare per nullità** un lodo reso in Italia.

- Termine diminuito da 1 anno a 6 mesi.

---

## 4. Altre Novità

### **C** Incorporazione delle norme sull'**arbitrato societario**.

- Trasposizione nel codice di procedura civile delle disposizioni speciali sull'arbitrato societario.
- Modifiche minime e non innovative rispetto al sistema previgente.

### **D** Disciplina della *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato.

- Varie modifiche dirette ad assicurare un'ordinata *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e viceversa.

---

# L'applicazione delle nuove regole

Le novità introdotte si applicheranno ai procedimenti iniziati dopo il **30 giugno 2023**.

Tuttavia, già dal **1° gennaio 2023** si applicheranno le disposizioni relative:

- alle udienze da remoto e alla trattazione scritta;
- al nuovo procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.

---

# Key Contacts

## ROME



**Ferdinando Emanuele**  
*Partner*  
T: +39 06 6952 2204  
femanuele@cgsh.com



**Roberto Argeri**  
*Counsel*  
T: +39 06 6952 2614  
rargeri@cgsh.com



**Chiara Capalti**  
*Associate*  
T: +39 06 6952 2294  
ccapalti@cgsh.com



**Anna Chiara Amato**  
*Associate*  
T: +39 06 6952 2819  
aamato@cgsh.com

## MILAN



**Carlo Santoro**  
*Partner*  
T: +39 02 7260 8280  
csantoro@cgsh.com



**Francesca Gesualdi**  
*Counsel*  
T: +39 02 7260 8276  
fgesualdi@cgsh.com



**Paolo Bertoli**  
*Senior Attorney*  
T: +39 02 7260 8624  
pbertoli@cgsh.com



**Ruggero Magagna**  
*Associate*  
T: +39 02 7260 8288  
rmagagna@cgsh.com



© 2022 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. All rights reserved.

Throughout this presentation, "Cleary Gottlieb", "Cleary" and the "firm" refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term "offices" includes offices of those affiliated entities.

This memorandum was prepared as a service to clients and other friends of Cleary Gottlieb to report on recent developments that may be of interest to them. The information in it is therefore general, and should not be considered or relied on as legal advice. Throughout this memorandum, "Cleary Gottlieb" and the "firm" refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term "offices" includes offices of those affiliated entities.